

TRIBUNALE DI TRAPANI - sez. lavoro

RICORSO ex art. 414 CpC

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUATER CPC

e ISTANZA di DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI ex art. 151 CpC

Per la dottoressa **Jessica Canino**, [REDACTED]
[REDACTED] ai fini del presente procedimento
elettivamente domiciliata in Trapani, via Niso n. 10, presso lo studio degli avv.ti **Mario Tasquier**,
C.F. TSQMRA74S23D423R, e **Laura Tasquier**, C.F. TSQLRA70E41D423E, entrambi iscritti all'albo
dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che
disgiuntamente, per [procura](#) conferita in foglio separato, congiunto al presente atto nelle
forme previste dalle norme in materia di trasmissione e deposito di atti processuali telematici,
la cui immagine informatica è estratta ed allegata nella busta telematica, e che dichiarano di
essere rispettivamente intestatari di indirizzo PEC *mario.tasquier@avvocatitrapani.legalmail.it*
e *laura.tasquier@avvocatitrapani.legalmail.it*, e di indirizzo di posta elettronica ordinaria
mario@tasquier.it e *laura@tasquier.it*, nonché utenza fax 092326706, presso i quali dichiarano
di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni riguardanti il presente procedimento

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, C.F.
80185250588, con sede in Roma, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello distrettuale
dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale n. 6, titolare di indirizzo PEC
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, censito nel registro denominato "Reginde" e nel registro
di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati elenchi pubblici dall'art. 16



ter del D.L. 179/2012 ;

- Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia – Direzione Generale (USR), in persona del legale rapp.te pro tempore, C.F. 80018500829, con sede in Palermo, via G. Fattori n. 60, titolare di indirizzo PEC drsi@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale n. 6, titolare di indirizzo PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, censito nel registro denominato "Reginde" e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati elenchi pubblici dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 ;

- Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani (USP), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, C.F. 80003400811, con sede in Trapani, via Castellammare n. 14, titolare di indirizzo PEC usctp@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, titolare di indirizzo PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, censito nel registro denominato "Reginde", e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati elenchi pubblici dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 ;

NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) 2022/2023 e 2023/2024, II fascia, classi di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A015 DISCIPLINE SANITARIE e A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, gestite dall' Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani, e nelle graduatorie di Istituto.

N.B. L'INFRA ESTESO RICORSO È REDATTO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI LINK IPERTESTUALI CHE NE FACILITANO LA LETTURA RINVIANDO ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



PREMESSO IN FATTO CHE

- La ricorrente ha conseguito in data 27.07.2016 presso l'Ateneo Università degli studi di Pavia il titolo di [Laurea Magistrale in biologia sperimentale ed applicata](#), appartenente alla classe LM6 – Classe delle Lauree magistrali in biologia (secondo l'ordinamento didattico previsto dal DM 16.03.2007), con [votazione 110/110 e lode](#) (allegati 26 e 27);
- In virtù del suddetto titolo di studi e del requisito del possesso aggiuntivo dei 24 crediti formativi universitari o accademici di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 ([certificazione allegato 35](#)), successivamente conseguiti, la ricorrente era collocata in [graduatoria GPS 2020/2021 e 2021/2022 USP ambito territoriale di Massa Carrara](#), con il punteggio di 45 sulle seguenti classi di concorso: A028 MATEMATICA E SCIENZE, A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A015 DISCIPLINE SANITARIE e A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE (cfr. allegato 19);
- La dottoressa Jessica Canino svolgeva quindi attività di insegnamento, prestando servizio quale docente di ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO presso l'Istituto I.S. BARSANTI di Massa nell'anno scolastico 2020/2021 per n. 262 giorni, precisamente dal 12/10/2020 al 30/06/2021, conseguendo il relativo punteggio a valere sulla graduatoria classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, ai sensi dei punti C.1 e C.2 tabelle di valutazione dei titoli ([attestato di servizio - allegato 21](#));
- Nel successivo anno scolastico 2021/2022 la ricorrente svolgeva attività di insegnamento prestando servizio nuovamente quale docente di ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO presso l'Istituto S. MEUCCI di Massa-Carrara per n. 266 giorni, precisamente dal 08/09/2021 al 31/05/2022, conseguendo il relativo punteggio pure a valere sulla graduatoria



classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, ai sensi dei punti C.1 e C.2 delle tabelle di valutazione dei titoli ([contratto di lavoro - allegato 20](#));

- I titoli dichiarati dalla docente in seno alla istanza telematica assunta a prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1874003.04-08-2020 ([allegato 18](#)) per l'inserimento in graduatoria GPS anni 2020/2021 e 2021/2022 USP ambito territoriale di Massa Carrara venivano validati dal dirigente scolastico dell'Istituto I.S. BARSANTI di Massa, con provvedimento assunto a [protocollo 0001683 del 22/2/2021 \(allegato 02\)](#), con effetto di definitività del punteggio 45 attribuito in graduatoria; tale validazione avveniva all'esito di controllo e verifica ex art. 8, commi 7 e 8, [Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020](#), che dispone letteralmente che ***"I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020"*** (cfr. allegato 24);

- Alla scadenza delle suddette graduatorie 2020/2022, la ricorrente formalizzava nuova istanza
- assunta a [protocollo m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7817633.30-05-2022 \(allegato 25\)](#) - per l'inserimento in GPS ufficio scolastico territoriale di Trapani per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nuovamente per le medesime classi di insegnamento di cui alla precedente graduatoria e cioè A028 MATEMATICA E SCIENZE, A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A015 DISCIPLINE SANITARIE e A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE; dichiarava in seno alla suddetta istanza il possesso del richiamato titolo di studi, degli ulteriori titoli conseguiti ([certificato allegato 35](#)) e dei titoli aggiuntivi nelle more maturati per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nella provincia di Massa Carrara ([allegato 20](#) e [allegato 21](#));



- all'esito dell'inserimento della suddetta istanza, la dottoressa Canino conseguiva in GPS 2022/2023 e 2023/2024 provincia di Trapani il punteggio complessivo di 68 per la classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE ([allegato 16](#)) e di 80 per le classi di concorso A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI A015 DISCIPLINE SANITARIE e A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE ([allegato 17](#)), come elaborato dalla piattaforma informatica (ex art. 8 comma 4 [Ordinanza Ministeriale 112/2022 – allegato 28](#)); la graduatoria suddetta veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'USP di Trapani in data 10 settembre 2022;
- Tuttavia, con [decreto prot. 15203 del 23/11/2022 \(allegato 08\)](#), l'USP di Trapani disponeva inopinatamente l'esclusione della ricorrente dalla GPS di II fascia, per la classe di concorso A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, nonché la rettifica in minus del punteggio per le classi di concorso A15, A28 e A31, che per l'effetto le veniva attribuito per punti 56;
- Tale provvedimento era adottato su proposta del Dirigente Scolastico del Centro Provinciale per l'Istruzione per gli Adulti (d'ora in avanti CPIA) di Trapani ([allegato 03 Prot. 0006894/U del 03/11/2022 10:31VII.1](#)), formulata all'esito di controllo eseguito ex art. 7 Ordinanza Ministeriale 112 del 6/5/2022 ([allegato 28](#)), a seguito dell'assunzione in servizio da parte del suddetto Istituto della docente Canino, con contratto a tempo determinato dal 19/10/22 sino al 31/10/22 per n. 18 ore settimanali, per la classe di concorso A028 (cfr. [convocazione allegato 22](#) e [contratto allegato 23](#));
- Il Dirigente Scolastico del CPIA motivava la suddetta proposta di esclusione sostenendo il mancato possesso dei requisiti previsti per la permanenza nella II fascia della classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, poiché, per quanto asserito dallo stesso, la [Laurea Magistrale in Biologia LM6](#), conseguita dalla docente in data 27 luglio 2016, non



costituirebbe idoneo titolo di accesso alla classe di concorso A50, secondo propria interpretazione della portata normativa del DM 259/2017 di revisione del D.P.R. 19/2016 nuove classi di concorso, in difetto del conseguimento del requisito aggiuntivo di 12 CFU in materie GEO;

- Inoltre, in dipendenza del suddetto assunto, il Dirigente del CPIA riteneva altresì nullo, *rectius* prestato di fatto e non di diritto, il servizio reso dalla docente Canino nella provincia di Massa Carrara negli anni scolastici 2020/2021 ([allegato 21](#)) e 2021/2022 ([allegato 20](#)) con punteggio a valere sulla suddetta classe di concorso A050; per l'effetto, proponeva la correzione del relativo punteggio, acquisito dalla docente in virtù dei suddetti titoli di servizio, anche nelle GPS per le classi di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI A015 DISCIPLINE SANITARIE, indicando quale spettante, per i residui titoli a proprio dire validi, il minor punteggio di 56 per ciascuna classe (invece che di 80 spettante per le classe di concorso A015, A031, A050 e di 68 per la classe di concorso A028);

- Ricevuta la comunicazione della proposta di esclusione e di modifica del punteggio in GPS da parte del CPIA di Trapani, la ricorrente inoltrava al suddetto istituto e per conoscenza all'USP di Trapani una PEC in data 4.11.2022 corredata dei riscontri normativi con richiesta di revisione della proposta ([allegato 04](#)) ed altresì un formale reclamo pure a mezzo PEC in data 8.11.2022 con richiesta al CPIA di revoca della proposta di esclusione in autotutela ([allegato 05](#) e [allegato 05bis](#)); inviava altresì con la suddetta PEC documentazione contenente precedenti pareri resi dal MIUR, che confortavano l'affermazione di validità del titolo di studi dalla stessa posseduto per l'inserimento in classe di concorso A50, secondo interpretazione autentica resa dallo stesso Ministero della normativa di cui al DM 259/2017 di revisione del D.P.R. 19/2016 nuove classi di



concorso;

- Tuttavia, con provvedimento assunto a [prot. 0007053/U del 09/11/2022 12:05VII.1 \(allegato 06\)](#), il Dirigente del CPIA di Trapani riscontrava negativamente il reclamo della dottoressa Canino, deducendo: che i requisiti di accesso per la classe di concorso A50 fanno riferimento al DM n. 259 del 09 maggio del 2017 (che per le lauree magistrali prevede l'integrazione del titolo di studi Laurea magistrale LM6 con almeno 12 CFU in settori GEO); che ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. *"Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/2005, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto"*; che la docente aveva conseguito il titolo di studi in data 27 luglio 2016; e per l'effetto affermava conclusivamente non potersi ritenere che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 la docente Canino possedesse i requisiti richiesti;
- Il Dirigente del CPIA confermava dunque il provvedimento reso e per l'effetto si asteneva dallo stipulare con la docente ulteriore contratto a tempo determinato che avrebbe dovuto aver corso dal 1° al 16 novembre 2022, come da convocazione precedentemente inviatale con mail del 18 ottobre 2022 prot. n 6404 del 17 ottobre 2022 ([allegato 22](#));
- Dunque, con decreto prot. 15203 del 23/11/2022 ([allegato 08](#)), in accoglimento della proposta del Dirigente del CPIA, l'USP di Trapani disponeva in via definitiva l'esclusione della docente Canino Jessica dalla GPS di II fascia e dalle corrispondenti Graduatorie d'Istituto, per la classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE e la contestuale rettifica del punteggio per le classi di concorso A028, A015 e A031, attribuendole in via definitiva il minor punteggio di 56 per ciascuna delle suddette classi, invece che di 80 spettante per le



classe di concorso A015, A031, A050 e di 68 per la classe di concorso A028, cui avrebbe avuto diritto secondo i titoli posseduti, come da precedente collocazione in graduatoria;

- Atteso il suddetto provvedimento, la docente Canino inoltrava una prima richiesta di chiarimenti al MIUR a mezzo PEC del 10.11.2022 ([allegato 07](#)), ricevendone riscontro con indicazione a indirizzare la richiesta al Dirigente dell'Ufficio Personale; inviava dunque successivamente una PEC in data 29.11.2022 al Ministero Istruzione – DG Ufficio Personale ([allegato 10](#) e [allegato 10 bis](#)), indirizzata per conoscenza altresì all'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani (USP), all'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia – Direzione Generale (USR) e al CPIA, reiterando richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma di legge in vigore per l'accertamento della validità del titolo di studi posseduto per l'inserimento nelle GPS II fascia classe di concorso A50;

- Il Ministero esitava la suddetta richiesta con mail dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in data 30 novembre 2022 ([allegato 11](#)), con la quale affermava non potersi pronunciare su casi specifici in ordine alle valutazioni fatte dalle segreterie scolastiche e tuttavia ribadendo quanto già ripetutamente in precedenza affermato e chiarito sulla interpretazione della norma in questione, cioè letteralmente che *“ai sensi dell’art. 5 del DM 259/2017, chi ha conseguito il titolo prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo può fare riferimento alla normativa precedente (ad es. DPR 19/2016)”*;

- Peraltro, il punteggio attribuito alla dottoressa Canino, così come modificato *in minus* ai sensi del richiamato [decreto prot. 15203 del 23/11/2022 dell'USP di Trapani](#), non veniva correttamente recepito dalla piattaforma informatica INS per l'assegnazione degli incarichi delle supplenze, talché alla docente perveniva incarico annuale per 9 ore su sostegno fino alla



fine dell'anno scolastico, con il punteggio di 68 (ante rettifica ex cit. decreto USP Trapani n. 15203) presso l'Istituto Scuola Media "G. Falcone" di Trapani, giusta provvedimento di nomina da parte dell'USP Trapani [prot. Reg. Uff. 0015981 del 9/12/2022 \(allegato 13\)](#);

- Tale incarico veniva però subito revocato sia con nota a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto prot. 9655 del 12.12.2022 ([allegato 14](#)), consegnata brevi manu alla docente in sede di accesso della stessa alla segreteria dell'Istituto per la formalizzazione del contratto, sia con formale determina dirigenziale dell'USP [prot. Reg. Uff. 0016089 in data 12.12.2022 \(allegato 15\)](#), nelle cui premesse si motivava l'erronea attribuzione delle nomine (quella della Canino e di altri docenti inclusi nel provvedimento) in dipendenza di *"alcune anomalie generate dalla piattaforma INS"* (sic!);

- Nessun riscontro veniva dato alla ulteriore richiesta formulata dalla dottoressa Canino con PEC in data 29/11/2022 ([allegato 09](#) e [allegato 09 bis](#)) di ottenere un appuntamento in presenza presso l'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani (USP), anche per la risoluzione della questione riguardante le anomalie della piattaforma informatica; tali anomalie infatti non consentivano – e tuttora non consentono - alla odierna ricorrente di ottenere la formalizzazione di contratti di lavoro né per il punteggio pubblicato in GPS all'esito dell'inserimento dell'istanza né per quello corretto *in minus* con il più volte richiamato [decreto 15203 del 23/11/2022](#), poiché non recepito nella suddetta piattaforma;

- Non risulta peraltro ad oggi ufficialmente pubblicata dall'USP di Trapani la graduatoria GPS 2022/2024 all'esito dei controlli eseguiti sui titoli anche degli altri aspiranti docenti inseriti, con le relative eventuali modifiche di punteggio; non è possibile pertanto verificare da parte degli



stessi la giusta collocazione di ciascuno nella suddetta graduatoria e la legittimità delle nomine che nel frattempo vengono conferite sulla base dello scorrimento della stessa;

- La ricorrente infine inviava all'USP Trapani e all'Istituto CPIA ulteriore richiesta di annullamento in autotutela del decreto ripetutamente richiamato di esclusione e rettifica del punteggio, mediante diffida ad adempiere formalizzata a mezzo atto stragiudiziale ([allegato 12](#)) a firma dell'avv. Rosanna Milazzo, inoltrato con PEC del 7 dicembre 2022 (ricevute di consegna [allegato 12 bis](#) e [allegato 12 ter](#)).

Tanto premesso in fatto e

RITENUTO IN DIRITTO CHE

- Con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 del 10/7/2020 ([allegato 24](#)), innovando rispetto alla pregressa normativa, il MIUR ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2022 prevedendo la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali; più precisamente, per quanto di nostro interesse ai fini del presente ricorso, all'art. 3 della richiamata O.M. è previsto che: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Il comma 6 del richiamato art. 3 ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la*



prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".

La successiva Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 ([allegato 28](#)), che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per gli anni 2022/2024, ha poi previsto all'art. 3 comma 9, letteralmente, quanto segue: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;



psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. *abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado*; **3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso**”;

- La docente Canino Jessica ha dunque legittimamente richiesto di essere inserita nelle GPS 2022/2023 e 2023/2024 provincia di Trapani, fascia II, nelle classi di concorso A50, A-28, A-15 e A-31 in virtù del titolo di studi posseduto ([laurea magistrale LM6](#) in biologia sperimentale applicata conseguita in data 27 luglio 2016), dei requisiti aggiuntivi (possessione dei 24 CFU acquisiti in forma curriculare ex articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 – [allegato 35](#)), **nonché del precedente inserimento in graduatoria anni 2020/2022** ambito territoriale di Massa Carrara per le medesime classi di concorso e del servizio prestato negli anni precedenti ([allegato 19](#)), dichiarando altresì gli ulteriori titoli facoltativi nel frattempo conseguiti ([istanza telematica 30.05.2022 - allegato 25](#)).

- Il punteggio spettante alla stessa sulla GPS, come generato dalla piattaforma informatica sulla base dei suddetti titoli dichiarati, è di 80 per le classi di concorso A015, A031, A050 ([allegato 17](#)) e di 68 per la classe di concorso A028 ([allegato 16](#)), calcolato in applicazione della Tabella A/4 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ([allegato 29](#)), allegata all’[O.M. 60/2020](#) – vedi art. 8, comma I, lett. d) - e riconfermata nell’[O.M. 112/2022](#), come di seguito esplicitato:

Per le classi di concorso A015, A031, A050

Punteggio precedente = 45

B.13 Frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL = 3



B. 14 Certificazione linguistica inglese C2= 6

B.17 Certificazioni informatiche (4 certificati) = 2

C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado (due anni) = 24

TOTALE = 80

Per la classe di concorso A028

Punteggio precedente=45

B.13 Frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL = 3

B. 14 Certificazione linguistica inglese C2= 6

B.17 Certificazioni informatiche (4 certificati) = 2

C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado (due anni) = 12

TOTALE = 68

- La ricorrente aveva a far data dall'inserimento nelle graduatorie 2020/2022 ed ha ancora indubbiamente diritto ad essere inserita nelle graduatorie 2022/2024 in fascia II classe di concorso A50 in quanto il titolo di studi posseduto - [Laurea Magistrale LM6](#) in Biologia sperimentale ed applicata (erroneamente non ritenuto valido all'USP di Trapani per il collocamento in classe di concorso A50) – è stato conseguito dalla stessa in data 27 luglio 2016; a tale data i requisiti per l'accesso alla suddetta classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE erano previsti dalla tabella A allegata al DPR 19/2016, entrato in vigore in data 23/02/2016 ([allegato 37 – pag. 44](#)), che nulla modifica rispetto alla previgente normativa (DM 39/1998, al DM 22/2005 e al DM 270/2004); ha altresì diritto ad aver



ricosciuto il punteggio relativo al servizio prestato negli anni 2020/2021 e 2021/2022 nella classe di concorso A050, alla quale ha avuto legittimamente accesso con il suddetto titolo di studi, oltre che il punteggio relativo ai titoli facoltativi aggiuntivi, che non è tuttavia oggetto di contestazione tra le parti;

Si riporta appresso stralcio del suindicato [documento 37](#), contenente alla pag. 44 la **tabella A** allegata al DPR 19/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2016, nella parte relativa ai titoli necessari per la classe di concorso A-50

<p>A-50 ex 60/A</p>	<p>Scienze naturali, chimiche e biologiche</p> <p>Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia</p>	<p>Lauree in: Biotecnologie; Chimica; Chimica industriale; Scienze ambientali; Scienze biologiche; Scienze forestali ed ambientali; Scienze geologiche; Scienze naturali; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze agrarie; Scienze forestali Laurea in Geografia. (1)</p>	<p>LS 6-Biologia LS 7-Biotecnologie agrarie LS 8-Biotecnologie industriali LS 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM 13 - Farmacia e farmacia industriale LS 14 -Farmacia e farmacia industriale LS 62-Scienze chimiche LS 68-Scienze della natura LS 69- Scienze della nutrizione umana LS 74-Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali LS 77-Scienze e tecnologie agrarie LS 79-Scienze e tecnologie agrozootechniche LS 81-Scienze e tecnologie della chimica industriale LS 82-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LS 85-Scienze geofisiche LS 86-Scienze geologiche</p>	<p>M 6-Biologia LM 7-Scienze e tecnologie agrarie LM 8-Biotecnologie industriali LM 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM 13 - Farmacia e farmacia industriale LM 54-Scienze chimiche LM 60-Scienze della natura LM 61- Scienze della nutrizione umana LM 73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM 69-Scienze e tecnologie agrarie LM 71-Scienze e tecnologie della chimica industriale LM 74-Scienze e tecnologie geologiche LM 79- Scienze geofisiche LM 75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM 79-Scienze geofisiche LM 86-Scienze zootechniche e tecnologie animali</p>	<p>(1) La laurea in geografia è titolo valido di ammissione al concorso purché si provenga dal biennio dei corsi di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche.</p>	<p>LICEO ARTISTICO - indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Scenografia -Scienze naturali - 1° biennio LICEO ARTISTICO - indirizzi: Audiovisivo e Multimediale, Grafica -Scienze naturali - 1° e 2° biennio; LICEO CLASSICO - Scienze naturali; LICEO LINGUISTICO - Scienze naturali; LICEO MUSICALE E COREUTICO -Scienze naturali 1° biennio; LICEO SCIENTIFICO - Scienze naturali; LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate: -Scienze naturali; LICEO DELLE SCIENZE UMANE - Scienze naturali; LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale: - Scienze naturali 1° biennio; LICEO SPORTIVO -Scienze naturali; ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, TECNOLOGICO - Scienze integrate (Scienze della Terra, Biologia, Chimica e Fisica) 1° biennio; ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, - Scienze e tecnologie applicate 2° anno del 1° biennio; articolazione "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" - Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 2° biennio e 5° anno; articolazione "BIOTECNOLOGIE SANITARIE" - Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 2° biennio e 5° anno; - Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 2° biennio e 5° anno; ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, articolazione "PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI" - Biotecnologie agrarie 2° anno del 2° biennio e 5° anno; articolazione "GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO" - Biotecnologie agrarie 2° biennio; articolazione "VITICOLTURA ED ENOLOGIA" - Biotecnologie enologiche 2° anno del 2° biennio e 5° anno;</p>
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

- Circa 10 mesi dopo il conseguimento del titolo di studio suddetto da parte della odierna ricorrente, il DM 259/2017, emanato in data 9 maggio 2017, ha apportato delle rettifiche ed integrazioni al regolamento DPR 19/2016 delle nuove classi di concorso stabilendo che per l’inserimento in classe di concorso A50 ai laureati in Biologia (LS-6 e LM-6), Biotecnologie agrarie (LS-7 e LM-7), Biotecnologie industriali (LS-8 e LM-8), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LS-9 e LM-9) occorre l’ulteriore conseguimento di almeno 12 CFU in settori GEO – come da Tab. A modificata allegata al predetto DM 259/2017 ([allegato 36](#));

- AD OGGI TUTTAVIA TALE DECRETO, sebbene pubblicato in data 2 agosto 2017 sul sito istituzionale del MIUR, NON RISULTA ANCORA FORMALMENTE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, talché allo stesso non può indubbiamente attribuirsi alcuna efficacia di legge né, conseguentemente, può ritenersi entrata in vigore la modifica della richiamata Tabella A allegata al DPR 19/2016;

- Ove si ritenesse comunque di attribuire valore normativo alle disposizioni contenute nel suddetto DM 259/2017, pur, si ribadisce, ad oggi non ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, occorrerà far riferimento al suo art. 5 in ordine all'efficacia temporale delle modificate disposizioni, il quale prevede letteralmente che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016”;*

- La corretta interpretazione di tale norma (che già è di dubbia efficacia normativa, stante la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e che, inoltre, non brilla per chiarezza di formulazione), OVE RITENUTA IN VIGORE, deve essere comunque operata in applicazione dei tradizionali canoni ermeneutici secondo i quali una norma di legge non ha normalmente effetto retroattivo, salvo esplicite eccezioni, onde non ledere diritti quesiti; in virtù di tali principi può ritenersi che chi ha acquisito il titolo di studio entro la data di entrata in vigore del



nuovo regolamento (DPR 19/2016 entrato in vigore il 23 febbraio 2016), deve fare riferimento ai preesistenti requisiti di accesso alle classi di concorso (stabiliti dai DM 39/98 e DM 22/05), mentre coloro che alla data di entrata in vigore del DM 259/17 – CHE AD OGGI TUTTAVIA NON SEMBREREBBE ENTRATO IN VIGORE, STANTE LA MANCATA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE – possiedono o possedevano già i requisiti di accesso alla classe di concorso in questione, quali previsti dalla Tabella A4 allegata al DPR 19/2016 (sopra riportata nella formulazione precedente alla modifica ex DM 259/2017 – [allegato 37 pag. 44](#)), potranno far riferimento alla suddetta Tabella, talché per essi non è previsto il conseguimento dei 12 CFU. Tale requisito aggiuntivo sarebbe invece necessario solo a chi ha conseguito il titolo di studio a far data dalla entrata in vigore del DM 259/17 (cioè alla data di pubblicazione in G.U., che comunque si ritiene mai avvenuta), talché solo per tali aspiranti docenti è necessario il conseguimento dei 12 CFU aggiuntivi in materie GEO;

- In ogni caso, per la dottoressa Jessica Canino non possono ritenersi operanti le modifiche sui requisiti di accesso alla classe di concorso A50 previste dal DM 259/2017, avendo ella conseguito titolo di studio [Laurea Magistrale LM6](#) in Biologia sperimentale ed applicata prima del 9 maggio 2017 – quale data di emanazione del suddetto DM – e dunque certamente prima della sua dubbia data di entrata in vigore, talché per la stessa non è necessario il conseguimento dei 12 CFU aggiuntivi in materie GEO;

- Sotto altro aspetto si osserva come le rettifiche ed integrazioni operate dal DM 259/2017 siano state adottate in considerazione dell'aggiornamento dei corsi di studi universitari (a far data dall'emanazione del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59) per la formazione degli insegnanti e dei professionisti nell'ambito del settore educativo, tramite articolazione di nuovi percorsi di



studio, con relativo impatto sul valore dei titoli conseguiti; ne discende che il regime temporale dell'applicabilità del citato DM 259/2017 va logicamente connesso alla modificata struttura del sistema della formazione degli insegnanti per le scuole secondarie, talché non avrebbe senso ritenerlo applicabile a soggetti laureati secondo precedenti ordinamenti universitari;

- peraltro, sull'interpretazione della controversa norma di cui all'art. 5 DM 259/2017, nel senso sopra argomentato, sono stati resi molteplici pareri chiarificatori con interpretazione autentica da parte del Ministero; tali pareri e note ufficiali hanno determinato la dottoressa Jessica Canino a rendere conformi dichiarazioni in ordine al possesso di idoneo titolo di studi, ex Tab. A D.P.R. 19/2016, per l'inserimento in classe di concorso A50 (cfr. mail di risposta URP MIUR 23/06/20 - [allegato 01](#); mail URP MIUR 30/11/22 - [allegato 11](#); F.A.Q. 33 aggiornamento graduatorie - [allegato 33](#); Nota chiarificatrice portale MIUR - [allegato 34](#) tratto da <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso>). In particolare nella FAQ n. 33, che qui si riporta, ([allegato 33](#) tratto da link <https://www.istruzione.it/graduatorialidistituto/faq.shtml>), letteralmente si legge *“Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017. **Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo.** Per questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove*



classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i.. Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016; all'entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall'allegato A al D.M. n. 259/2017. Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A".

Il Ministero, dunque, nella FAQ 33 sopra riportata fa riferimento, onde collegarne l'applicabilità della relativa normativa, ad una futura entrata in vigore del DM 259/2017 (lett: dovranno possedere), senza tuttavia precisarne la data.

- È stata altresì pubblicata, ancora sul portale MIUR, una nota chiarificatrice ([allegato 34](#) tratto da <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso>), con la quale si precisa che, letteralmente, "In base all'art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017";

È importante evidenziare che nella suddetta nota il MIUR, mentre per il DPR 19/2016 fa riferimento alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **per il DM 259/2017 – diversamente che nella FAQ 33 - fa riferimento invece alla data di emanazione, che però non può ritenersi data di entrata in vigore dello stesso** (circostanza che conferma che il suddetto DM non risulta



ad oggi ufficialmente pubblicato in Gazzetta, talché certamente non può ritenersi in vigore);

- È dunque senza dubbio erronea l'applicazione della normativa attuata dall' Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani (USP), per adesione alla proposta del Dirigente Scolastico del CPIA, **non solo perché il DM 259/2017 non ha ad oggi alcuna efficacia normativa in mancanza di pubblicazione in G.U., ma altresì perché tale applicazione**, anche nella denegata ipotesi di riferimento dell'efficacia della modificata normativa alla data di emanazione del suddetto DM 259/2017 – 9 maggio 2017 -, **è comunque in palese difformità con l'interpretazione autentica resa dal Ministero e con le coerenti applicazioni della stessa eseguite dagli altri Uffici Scolastici Regionali e Provinciali;**

- Tale illegittima applicazione e/o interpretazione ha determinato per l'effetto l'emanazione del provvedimento di esclusione della ricorrente dalle GPS classe di concorso A050 e di modifica *in minus* del punteggio spettante sulle altre classi di concorso, causando il mancato conferimento alla dottoressa Jessica Canino di incarichi di supplenza per i quali le era già stata inoltrata la nomina e di nuovi ulteriori incarichi di supplenza secondo il punteggio alla stessa effettivamente spettante;

- Ne è conseguito per la ricorrente, in primo luogo, un ingiusto danno economico sub specie di lucro cessante, poiché gli incarichi di supplenza cui la stessa ha e potrebbe in futuro avere diritto sono stati e saranno conferiti ad altri aspiranti docenti, pur titolari di minor punteggio in graduatoria, con conseguente perdita, da parte della dott.ssa Canino, della relativa retribuzione;

- Ancor più gravemente, l'erronea applicazione da parte dell'USP Trapani della normativa di riferimento viola i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 3 e 4 della Costituzione, in relazione



alla discriminazione subita dalla docente Canino, consistita e consistente nell'impedimento alla stipula dei contratti di lavoro cui la stessa avrebbe diritto di accedere, rispetto a docenti i quali, pur titolari di medesimo titolo di studi, sono stati legittimamente inseriti in classe di concorso A050 in altre regioni d'Italia e possono perciò ricevere nomine per incarichi di supplenza, secondo la corretta applicazione della normativa adottata da altri Uffici Scolastici Regionali, (cfr. per esempio US regionale Lombardia, ambito territoriale Monza e Brianza - [allegato 30](#));

- Tali docenti, concorrenti sulla medesima classe di concorso A50, pertanto, diversamente e/o in danno dalla Canino, potranno ottenere incarichi di supplenza negli anni scolastici 2022/2024 nei relativi ambiti provinciali di iscrizione, conseguendo ulteriori titoli di servizio e relativo punteggio consolidato a valere per gli anni a venire, scavalcando così di fatto la ricorrente, anche qualora la stessa optasse in futuro per l'iscrizione ad una graduatoria provinciale diversa da quella di Trapani;

- Ne consegue dunque per la ricorrente Jessica Canino, in secondo luogo, un grave danno da perdita di chance, poiché tali docenti acquisiscono e consolidano una posizione privilegiata anche nelle future graduatorie, nonché il danno ulteriore del depauperamento di professionalità connesso all'impossibilità di svolgere il proprio lavoro di insegnante secondo il titolo di studi posseduto e, pertanto, la conseguente mortificazione delle chances occupazionali e di carriera, incidente anche nella ulteriore sfera del danno non patrimoniale;

ritenuto inoltre che,

- per le ragioni sopra illustrate, il provvedimento richiamato in premessa, adottato con decreto prot. 15203 del 23/11/2022, dall'USP di Trapani ([allegato 08](#)) che ha disposto l'esclusione della docente Canino Jessica dalla GPS di II fascia, per la classe di concorso A50 SCIENZE NATURALI,



CHIMICHE E BIOLOGICHE e la rettifica del punteggio *in minus* di 56 per le classi di concorso A28, A15 e A31, è da ritenersi erroneo, illegittimo, contrario alla normativa vigente, discriminatorio ed in ogni caso difforme dai criteri interpretativi chiariti dal Ministero, e deve pertanto essere disapplicato e/o considerarsi, agli effetti dell'accoglimento del presente ricorso, *tamquam non esset*;

- Tale erroneità/illegittimità attiene sia al profilo del mancato inserimento della docente Canino Jessica nella GPS di II fascia anni 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, sebbene in possesso di idoneo titolo di studi ex DPR 19/2016, sia al profilo della rettifica *in minus* del punteggio relativo alle graduatorie delle classi di concorso A28, A15 e A31, rispetto a quello effettivamente spettante alla stessa per titoli e servizio, in dipendenza del mancato computo del punteggio ottenuto per il servizio di insegnamento svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

- Va peraltro evidenziato come il titolo di studi dichiarato dalla docente Canino Jessica fosse già stato correttamente validato in via definitiva dal dirigente scolastico dell'Istituto I.S. BARSANTI di Massa-Carrara, con provvedimento assunto a protocollo 0001683 del 22/2/2021 ([allegato 02](#)), con effetto di definitività ai fini della presentazione di successive istanze, ai sensi dell'art.

8, commi 7 e 8, [Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020](#) il quali prevedono che

“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’ufficio competente il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono



definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";

- Ne consegue che il Dirigente Scolastico del CPIA di Trapani non avrebbe potuto eseguire alcuna verifica sull'idoneità del titolo di studio all'insegnamento per la classe di concorso A50 e sul punteggio ottenuto dalla dottoressa Canino sulla precedente graduatoria, in quanto ormai convalidato in via definitiva, dovendo limitarsi alla sola verifica dei titoli acquisiti dalla docente successivamente a tale validazione, quali dichiarati dalla stessa nell'istanza di inserimento in GPS 2022/2024, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 8, dell'[O.M. 112/2022](#);

- Dunque, deve ritenersi sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani in relazione alle suddette doglianze fatte valere dalla docente Canino nel presente ricorso e al *petitum* che ne costituisce oggetto, volto alla tutela del diritto soggettivo della ricorrente al corretto inserimento in graduatoria con il punteggio effettivamente spettante per la salvaguardia del suo diritto al rapporto di lavoro ed al conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito;

- La fattispecie per cui è causa infatti prevede l'inserimento in apposita graduatoria (GPS) di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti e/o titoli e si colloca perciò fuori dalle fattispecie concorsuali per le quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; quest'ultima resta infatti limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria quale atto terminale del procedimento;

- La controversa questione del riparto di giurisdizione in relazione alle graduatorie GPS, sulla



quale vi è stato un primo arresto con la Sent. Cass. a SS.UU. Sez. un., 28.05.2007, n. 12348, deve ritenersi definitivamente risolta con la più recente Sentenza n. 5545 del 17.9.2021, della VI Sezione del Consiglio di Stato, che ha negato in via definitiva la natura concorsuale delle procedure di formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nella Scuola (GPS), al pari delle vecchie Graduatorie ad Esaurimento (GAE), per le quali viene pacificamente negata da anni la natura di procedura concorsuale, con le relative conseguenze in termini di attribuzione al giudice ordinario delle connesse controversie (cfr. recentissime Sentenze conformi Tar Abruzzo Pescara Sentenza 1 dicembre 2022 n. 485 e Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. VI, Sentenza 29 luglio 2021, pubblicata il 7 settembre 2021); tale indirizzo è stato peraltro recepito nel più recente D.M. 50 del 3 marzo 2021, che, in ambito di graduatorie di istituto, prevede al comma 4 dell'art. 8 che *“la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”*;

- Il danno subito dalla ricorrente in dipendenza dell'illegittima collocazione in graduatoria, sopra qualificato sia sub specie di danno patrimoniale da lucro cessante che di danno da perdita di chance, non è riparabile, per le ragioni già illustrate, in maniera integrale ed effettiva con un risarcimento economico. Infatti, anche l'accoglimento del presente ricorso nel merito e la pronuncia di qualsivoglia statuizione di condanna all'esito del giudizio saranno da ritenersi comunque tardive ed insufficienti rispetto all'effettivo pregiudizio – non più emendabile con particolare riferimento al danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di chance – subito dalla signora Canino in relazione alle doglianze oggetto del presente ricorso, sopra ampiamente illustrate ed argomentate;

- È da ritenersi tuttavia certa l'insorgenza del lamentato danno nella sfera patrimoniale della



ricorrente, sulla base della considerazione che in dipendenza del giusto collocamento nella graduatoria la stessa avrebbe percepito la retribuzione conseguente alla spettante nomina e che, quindi, l'ingiustificata esclusione (relativamente alla classe di concorso A50) e l'attribuzione di un minor punteggio (relativamente alle classe di concorso A28, A15 e A31) le abbia provocato un danno risarcibile ex art 2043 c.c. pari all'importo della retribuzione che avrebbe legittimamente percepito.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto ripetuta occasione di affermare che, per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione, esso provoca come conseguenza la perdita possibilità di guadagnare (lucro cessante), che va commisurato dunque alle retribuzioni perdute. La Corte di Cassazione in logica continuità con tale premessa ha sancito infatti che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”* (S.C., Ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018; Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 11737/2010).

- alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che il Tribunale adito, in funzione del giudice del lavoro, potrà liquidare il danno subito dalla ricorrente facendo riferimento, per quanto attiene al danno da lucro cessante, al criterio delle retribuzioni perdute, parametrando ai



redditi maturati dalla ricorrente negli anni 2020/2021 e 2021/2022 ([allegato 31](#) e [allegato 32](#)) in cui ha prestato servizio per incarichi di supplenza, di durata pari all'intero anno scolastico, ottenuti per il giusto collocamento in graduatoria, pari a € 20.000,00, per ciascun anno scolastico di retribuzione perduta; e ciò tenuto conto della dimostrata possibilità per la stessa di ottenere incarichi di simile durata sulla base del corretto punteggio (cfr. nomine e incarichi poi revocati in dipendenza dell'illegittima correzione dello stesso in minus - [allegato 22](#), [allegato 23](#), [allegato 13](#), [allegato 14](#), [allegato 15](#));

- per quanto attiene al danno da perdita di chance, Il Tribunale adito potrà liquidare lo stesso in complessivi € 30.000,00, attenendosi ai criteri di valutazione equitativi di cui all'art. 1226 c.c., dei quali qui si chiede applicazione, o comunque nella minore o maggiore misura ritenuta conforme a diritto ed equità;

- potendosi tuttavia con certezza affermare, per le ragioni già illustrate, che qualsivoglia statuizione di condanna eventualmente adottata all'esito del giudizio di merito non potrà essere integralmente riparativa di tutti i danni subiti dalla ricorrente, si formula altresì istanza cautelare in corso di causa, ex art. 669 quater, qui appresso estesa ed argomentata.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono, per le ragioni spiegate, i presupposti specifici del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per l'accoglimento dell'istanza cautelare appresso formulata ai sensi dell'art. 669 quater cpc;

- in particolare, quanto al *periculum in mora*, lo stesso sussiste in relazione al gravissimo danno che ha subito e continua a subire la ricorrente di non vedersi riconosciuto l'idoneità del titolo di studi posseduto per l'inserimento in II fascia GPS relativamente alla classe di concorso A50 e di



vedersi attribuito un minor punteggio rispetto a quello legittimamente spettante nelle classe di concorso A28, A15 e A31, che ha come conseguenza la mortificazione delle chances occupazionali, con evidente pregiudizio in termini economici, di crescita professionale e di carriera. L'espletamento del processo ordinario prospetta infatti per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo, con conseguente perdita oltre che di reddito, soprattutto di punteggio e di esperienza professionale, non più recuperabile, con il rischio del permanere in via definitiva dei gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale;

- quanto al *fumus boni iuris* si richiamano le argomentazioni ampiamente illustrate nella parte motiva del ricorso, con riferimento all'illegittimità degli atti adottati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, sia per l'aspetto della erronea applicazione del DM 259/2017, in quanto non avente ad oggi efficacia normativa, sia, in ogni caso, per l'aspetto riguardante l'illegittima e/o erronea interpretazione del suo art. 5 in ordine all'efficacia temporale delle disposizioni emanate; ne consegue la indubbia fondatezza delle ragioni fatte valere dalla ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al corretto inserimento in GPS, alla conseguente tutela del rapporto di lavoro e, dunque, al presumibile accoglimento nel merito del presente ricorso.

Tanto premesso e ritenuto, la signora Jessica Canino, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa, chiede conclusivamente che

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TRAPANI

Ritenuto che il deposito del suesteso ricorso determina la pendenza della lite, ritenuta inoltre la tempestività e l'ammissibilità dello stesso, e ritenuta altresì sussistente la propria competenza,



in via cautelare ed urgente,

inaudita altera parte, valutato sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora, accogliere l'istanza qui appresso formulata ex art. 669 quater cpc e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento adottato dall'USP di Trapani con decreto prot. 15203 del 23/11/2022, da considerarsi tamquam non esset,

- ordinare all'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia – Direzione Generale (USR), in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché all'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani (USP), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e, ove occorra, al Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, di collocare la docente Canino Jessica, [REDACTED]

[REDACTED] nelle graduatorie GPS 2022/2024 provincia di Trapani, Il Fascia, e nelle corrispondenti Graduatorie d'Istituto, con il punteggio di 80 per le classi di concorso A015, A031, A050 e di 68 per la classe di concorso A028, adottando ogni conseguenziale e necessario idoneo provvedimento per consentire la legittima assunzione a contratto della suddetta da parte degli Istituti Scolastici della Provincia di Trapani in dipendenza degli incarichi di supplenza alla stessa spettanti secondo il suddetto punteggio, ivi compreso l'ordine di eseguire la corretta pubblicazione in graduatoria del corrispondente punteggio, con eventuale correzione delle anomalie del sistema informatico incidenti su tale aspetto;

inoltre, fissata l'udienza di discussione, disposti i rituali conseguenziali adempimenti e sentite le parti,

- accogliere l'istanza cautelare ex art. 669 bis sopra formulata, ove il provvedimento cautelare



richiesto non sia stato già concesso inaudita altera parte,

infine, all'esito dello svolgimento del procedimento, accogliere nel merito le seguenti

CONCLUSIONI

- ritenere e dichiarare che la docente Jessica Canino, [REDACTED] ha conseguito titolo di studi - Laurea Magistrale in biologia sperimentale ed applicata, appartenente alla classe LM6 – Classe delle Lauree magistrali in biologia, valido e idoneo a sensi di legge per l'inserimento nelle GPS anni scolastici 2020/2022 e 2022/2024 nella classe di concorso A50 e per l'effetto confermare nel merito il provvedimento cautelare eventualmente precedentemente emesso:
- in ogni caso accogliere il presente ricorso e, previa disapplicazione del provvedimento adottato dall'USP di Trapani con decreto prot. 15203 del 23/11/2022, da considerarsi tamquam non esset, ordinare all'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia – Direzione Generale (USR), in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché all'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani (USP), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e, ove occorra, al Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, di collocare la ricorrente Canino Jessica, [REDACTED] nelle graduatorie GPS 2022/2024 provincia di Trapani, II Fascia, e nelle corrispondenti Graduatorie d'Istituto, con il punteggio di 80 per le classi di concorso A015, A031, A050 e di 68 per la classe di concorso A028, adottando ogni conseguenziale e necessario idoneo provvedimento per consentire la legittima assunzione a contratto della suddetta da parte degli Istituti Scolastici della Provincia di Trapani in dipendenza degli incarichi di supplenza alla stessa spettanti secondo il suddetto punteggio, ivi compreso l'ordine di eseguire la corretta



pubblicazione in graduatoria del corrispondente punteggio, con eventuale correzione delle anomalie del sistema informatico incidenti su tale aspetto;

- condannare in via solidale le parti resistenti, ognuno per il titolo che gli spetta, al pagamento in favore della ricorrente Canino Jessica, [REDACTED]

[REDACTED] del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla stessa in dipendenza della sua illegittima collocazione nelle graduatorie GPS 2022/2024 provincia di Trapani, II Fascia, e nelle corrispondenti Graduatorie d'Istituto, quantificandolo in via equitativa nella misura sopra indicata di complessivi € 50.000,00 o in quella diversa, minore o maggiore, che sarà ritenuta conforme a giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

- condannare le parti soccombenti, in via solidale, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente dottoressa Jessica Canino.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI ex art. 151 C.P.C.**

Ai fini della corretta istaurazione del contraddittorio in relazione al *petitum* del ricorso e per l'accoglimento dello stesso e dell'istanza cautelare formulata, rilevato che:

- Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nelle graduatorie provinciali per la provincia di Trapani di II fascia e nelle corrispondenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A050, A015, A031 e A028;

- Gli aspiranti alle supplenze attualmente collocati nelle suddette GPS II fascia gestite dall'USP di Trapani concorrono alla stipula di contratti per il conferimento delle relative supplenze secondo il punteggio rispettivamente attribuito, talché sussiste il potenziale interesse contrario



di ciascuno di essi a quello fatto valere dalla dottoressa Jessica Canino;

- Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle graduatorie provinciali anni 2022/2024 per la provincia di Trapani di II fascia e nelle corrispondenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A050, A015, A031 e A028 – documenti depositati nel fascicolo e indicati in indice sub 16 e sub 17;

- La notifica del ricorso nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati nelle forme ordinarie sarebbe tuttavia impossibile in ragione dell'elevato numero dei soggetti collocati nelle suddette graduatorie e della difficoltà di individuazione di ciascuno di essi e dei loro rispettivi domicili, complessivamente oltre 1.000 aspiranti docenti;

- In numerose fattispecie analoghe a quella che ci occupa, sia dagli organi giurisdizionali ordinari che da quelli amministrativi, è stata ritenuta idonea ed efficace in relazione agli attuali sistemi telematici di comunicazione utilizzati anche nelle sedi istituzionali, la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti e dei ministeri interessati, poiché in grado di assicurare il giusto temperamento tra le ragioni di maggiore economia per la parte istante, celerità e rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione;

tanto osservato,

si chiede di volere autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) 2022/2023 e 2023/2024, II fascia, classi di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, A031 SCIENZE DEGLI



ALIMENTI, A015 DISCIPLINE SANITARIE e A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, gestite dall' Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia - Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani, e nelle graduatorie di Istituto, con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale Scolastico della Sicilia, Ufficio XI ambito Provinciale di Trapani e/o del Ministero dell'Istruzione e del merito, e/o nelle diverse modalità che saranno ritenute idonee, determinandone le modalità.

Trapani, lì 3 marzo 2023.

Per le disposizioni di cui all'art. 9 della legge L. 21.12.1999 n. 488, e successive modifiche, ed ai soli fini del pagamento del C.U. degli atti giudiziari si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e sconta il C.U. di euro 259,00 (tabella scaglioni ridotta a metà in relazione al petitum oggetto di causa).

Si allegano atti e documenti come elencati e numerati nell'indice 00 depositato nel fascicolo telematico, consultabili anche mediante l'utilizzo dei link ipertestuali inseriti nel presente ricorso.

Avv. Mario Tasquier

Avv. Laura Tasquier

